

Osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo schema di regole per il dispacciamento ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03

Con lettera in data 10 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000039 (prot. Autorità n. 006562 dell'11 marzo 2004) il Gestore della rete ha trasmesso lo schema di regole per il dispacciamento (di seguito: lo schema di regole). In tale comunicazione, si indica che lo schema di regole è da intendersi composto, oltre che dagli allegati ivi citati, anche dal contratto tipo di dispacciamento (di seguito: il contratto-tipo) che reca diritti e obblighi degli utenti del dispacciamento e del Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento. Il contratto-tipo è stato trasmesso con lettera in data 17 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000046 (prot. Autorità n. 007078 del 18 marzo 2004).

Con lettera in data 26 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000055 (prot. Autorità n. 007868 in pari data) il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità gli allegati allo schema di regole recanti le procedure per l'approvvigionamento e l'attivazione delle risorse per il servizio di dispacciamento, nonché le modalità di comunicazione dei dati per la verifica della sicurezza e delle dichiarazioni di disponibilità delle unità di produzione, così completando la trasmissione all'Autorità dello schema di regole.

Parte I Adempimenti necessari cui è condizionata l'adozione delle regole per il dispacciamento per la prima fase di attuazione del dispacciamento di merito economico

1. Lo schema di regole non indica esplicitamente che gli allegati e il contratto-tipo sono parte integrante e sostanziale del medesimo schema. È indispensabile che ciò sia chiaramente indicato.
2. La previsione di cui alla sezione 3.1.3 dello schema di regole non è conforme al disposto della deliberazione n. 168/03, in quanto prevede che le unità virtuali siano composte da aggregati di punti di immissione e/o prelievo, nella titolarità di un unico soggetto ed appartenenti alla medesima zona. Si richiede di rettificare la predetta regola specificando che tali aggregati non possono includere contemporaneamente punti di immissione e punti di prelievo e che tali punti devono essere nella titolarità di un unico utente del dispacciamento che è un utente del trasporto per i medesimi punti.
3. L'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che il Gestore della rete, nell'ambito delle regole per il dispacciamento, definisca i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, al fine di preservare il bilanciamento dei medesimi programmi.

Nella prima fase di attuazione del Sistema Italia 2004 la domanda passiva e il bilanciamento dei programmi in immissione e in prelievo corrispondenti a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte è garantito per definizione. Tuttavia, l'articolo citato impone che, fermi restando i criteri di priorità stabiliti all'articolo 19, comma 19.6, della deliberazione n. 168/03, il Gestore della rete definisca i criteri di priorità per l'accettazione delle offerte relative ai programmi di immissione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte a parità di prezzo. Stante che lo schema di regole e il contratto-tipo non

riportano i citati criteri, si ritiene indispensabile che il Gestore della rete proceda alla definizione dei medesimi criteri.

4. L'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che, al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, il Gestore della rete, nelle regole di cui al comma 6.1, può prevedere, per motivati vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito economico.

Lo schema di regole contiene indicazioni riguardanti unicamente il periodo di prima attuazione del dispacciamento di merito economico senza, peraltro, che ne vengano definiti i limiti temporali. Inoltre, detto periodo di prima attuazione risulta essere composto da un ulteriore periodo transitorio di 90 giorni nei quali il Gestore della rete adotta modalità differenti rispetto a quelle adottate nel rimanente intervallo del periodo di prima attuazione in merito a:

- a) le modalità di offerta nel mercato per i servizi di dispacciamento (di seguito: MSD) , in particolare riguardo l'obbligo di presentare offerte predefinite nel MSD (sezione 8.1.2), alla comunicazione e al contenuto delle offerte (sezioni 8.1.3.1 e 8.1.3.3), alla gestione delle violazioni dei vincoli sui prezzi di offerta (sezione 8.1.3.2), alla definizione riguardante i vincoli delle quantità offerte nel MSD (sezione 8.1.3.4);
- b) all'attuazione dei programmi di immissione da parte delle unità idroelettriche di pompaggio (sezione 9.1.3).

Deve, quindi, essere specificato il termine del periodo di prima attuazione del dispacciamento di merito economico (che non dovrebbe superare il 31 dicembre 2004) e deve essere dato corso alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del regime di piena operatività del dispacciamento di merito economico secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03.

5. Dall'analisi dello schema di regole si evince che a valle dell'accettazione di offerte di acquisto e di vendita nel MSD, gli utenti del dispacciamento hanno facoltà di modificare i dati tecnici delle unità di produzione abilitate oggetto della fornitura dei servizi con le modalità di cui al documento DS.2 allegato allo schema di regole. La regolazione economica del servizio di dispacciamento deve tenere conto di ciò. È necessario che siano specificate le condizioni per l'accettazione della richiesta di indisponibilità e che, in caso di rifiuto, il Gestore renda note le relative motivazioni.
6. La sezione 7.8 dello schema di regole deve essere eliminata in quanto non trova applicazione nella fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico in cui il Gestore della rete è l'unico soggetto a presentare offerte di acquisto.
7. L'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento. A tale scopo, il Gestore della rete deve predisporre un apposito registro degli operatori di mercato (come previsto dall'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 168/03), nonché definire le modalità procedurali di iscrizione a detto registro.
L'analisi dello schema di regole e del contratto-tipo non fornisce alcuna indicazione in merito. Si ritiene indispensabile che il Gestore della rete predisponga tale registro unitamente alle predette modalità procedurali.
8. La sezione 9.2 dello schema di regole recante gestione delle risorse in condizioni di emergenza non riporta i criteri per l'individuazione di tali condizioni né tanto meno fa riferimento ad un documento che contenga tali criteri.

È necessario che le regole di dispacciamento contengano i criteri per l'identificazione delle condizioni di emergenza.

9. Alla sezione 10.2, la previsione per la quale i pompaggi non pagano gli sbilanciamenti nei primi 90 giorni della fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico dovrebbe essere adeguatamente motivata.
10. Riguardo al contratto-tipo, si osserva che sarebbe opportuno dividere il documento nelle due parti seguenti:
 - a) condizioni generali del contratto per il servizio di dispacciamento;
 - b) allegati tecnici.

Le condizioni generali devono contenere la disciplina giuridica ed economica del rapporto. Gli allegati devono contenere le modalità tecniche di esecuzione del contratto. Sarebbe opportuno che tutte le regole tecniche siano contenute negli allegati tecnici alle condizioni generali del contratto, rimuovendo dall'articolato tutte le citate regole.

Le condizioni generali del servizio di dispacciamento devono contenere una clausola del seguente tenore: "L'Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modificazioni delle Regole per il dispacciamento, delle Regole tecniche di connessione e delle Regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente".

Infine, l'ultimo paragrafo del contratto-tipo non deve recare "Clausole vessatorie" ma "Approvazione specifica di clausole".

Parte II Adempimenti opportuni per un ordinato svolgimento del dispacciamento di merito economico

11. L'articolo 1 della deliberazione n. 168/03 definisce:
 - a. l'unità di produzione (consumo) come un insieme di impianti elettrici per la produzione (consumo) di energia elettrica connessa alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o reti interne di utenza, tali che le immissioni (i prelievi) di energia elettrica siano misurabili autonomamente;
 - b. l'unità di produzione (consumo) rilevante come un'unità di produzione (consumo) i cui programmi di immissione (prelievo) risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - c. l'unità abilitata come un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento condizioni per la definizione delle unità di produzione o di consumo rilevanti.

La sezione 1.1 dello schema di regole definisce gruppo di generazione ogni modulo in cui può essere scomposto un impianto di produzione di energia elettrica in grado di operare indipendentemente dagli altri moduli e formato da un insieme di componenti principali interconnessi tra loro in grado di produrre autonomamente energia elettrica.

La sezione 3.1.1 del predetto schema definisce i criteri per l'aggregazione dei gruppi di generazione a formare le unità di produzione assumendo, in generale, una potenza nominale di 50 MVA come soglia perché un singolo gruppo termoelettrico sia considerato unità di produzione a sé stante. Ciò implica che gruppi di generazione con la stessa potenza nominale localizzati in impianti di produzione diversi possano essere classificati o meno come singole unità di produzione. Ad esempio, un impianto di produzione di potenza complessiva pari a 90

MVA composto da due gruppi di potenza nominale pari rispettivamente a 60 e 30 MVA, è suddiviso in due distinte unità di produzione, una per ciascun gruppo. Qualora il medesimo impianto fosse composto da tre gruppi di potenza pari a 30 MVA, si avrebbe invece un'unica unità di produzione formata aggregando i tre gruppi.

Se ne deduce dunque che:

- impianti della stessa taglia sono trattati in maniera differente ai fini del dispacciamento a seconda della potenza nominale dei gruppi di generazione che li costituiscono;
- uno stesso gruppo di generazione è trattato in maniera differente a seconda dalla realtà impiantistica in cui è inserito.

La sezione 3.1.2 stabilisce infine che siano classificate come unità di produzione rilevanti quelle con potenza nominale non inferiore a 10 MVA e che le medesime debbano dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle stesse nei sistemi di controllo del Gestore della rete.

L'insieme di tali disposizioni, determina una potenziale discriminazione nell'onere sostenuto dai soggetti titolari di impianti di produzione con diverse articolazioni impiantistiche.

Alla luce di ciò si ritiene opportuno che il Gestore della rete fornisca una motivazione della scelta effettuata.

In merito alla definizione di unità di produzione, la sezione 3.1.8.1 dello schema di regole stabilisce che il punto di dispacciamento in immissione per le unità di produzione rilevanti è coincidente con l'unità di produzione. La deliberazione n. 168/03 stabilisce che la regolazione economica degli oneri di sbilanciamento è effettuata per punto di dispacciamento e in maniera tale che i corrispettivi di sbilanciamento siano differenti per sbilanciamenti positivi e negativi (oneri di sbilanciamento duali). Sempre riferendosi all'esempio precedente, il caso di un impianto composto da due gruppi con potenze pari a 30 e 60 MVA, stante la predetta definizione di cui alla sezione 3.1.8.1, comporta che i medesimi gruppi siano assoggettati singolarmente alla regolazione degli sbilanciamenti, mentre il caso di un impianto composto da tre gruppi con potenza pari a 30 MVA comporta che la regolazione degli sbilanciamenti sia effettuata con riferimento all'aggregato di detti gruppi, offrendo così l'opportunità di compensare gli sbilanciamenti dei tre gruppi.

Rilievi analoghi possono essere mossi con riferimento alla previsione della sezione 3.1.1 di aggregare in un'unica unità idroelettrica solo i gruppi di generazione appartenenti ad un medesimo impianto purché la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione. A tal proposito, come peraltro rilevato da vari operatori nelle osservazioni allo schema di regole durante la fase di consultazione delle medesime, sarebbe opportuno poter prevedere l'aggregazione in un'unica unità di produzione di tutti gli impianti idroelettrici appartenenti alla medesima asta idroelettrica, tranne il caso in cui qualora esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico non consentano tale aggregazione. Ciò in quanto, in mancanza di tale aggregazione, l'operatore sarebbe costretto ad ottimizzare ogni singolo impianto di produzione in luogo di una più efficiente gestione coordinata degli impianti con relativi risparmi di costo, anche alla luce degli oneri di sbilanciamento che deriverebbero da una gestione separata dei medesimi.

Si osserva, quindi, che i criteri di aggregazione dei gruppi di generazione a formare una singola unità di produzione di cui alla sezione 3.1.1. risultano potenzialmente inefficienti e discriminatori e necessitano di essere adeguatamente motivati.

12. Alla sezione 3.1.4.1 dello schema di regole è stabilito che i parametri tecnici dichiarati nel registro delle unità di produzione (di seguito: RUP) sono forniti dai titolari sotto la propria responsabilità e che il Gestore della rete può verificare la veridicità delle informazioni registrate.

Si ritiene opportuna una più dettagliata definizione delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni e delle prove richieste da parte del Gestore circa la verifica dei parametri tecnici registrati nel RUP.

13. Alla sezione 3.1.4.3, lo schema di regole indica che il Gestore monitora ed analizza le variazioni di disponibilità delle unità di produzione abilitate comunicate in tempo reale al fine di evidenziare eventuali comportamenti strategici degli utenti di dispacciamento.

Si ritiene opportuno, anche alla luce delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 21/04, che lo schema di regole rechi una apposita sezione dedicata ad una più dettagliata definizione delle funzioni del Gestore in merito al monitoraggio del mercato del servizio di dispacciamento specificando, fra l'altro, i contenuti dei rapporti periodici e la cadenza temporale per la loro pubblicazione.

14. L'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.

Le modalità e i tempi con cui le unità rilevanti debbono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore non sono state definite né nello schema di regole né nel contratto-tipo. Inoltre, non sono risultano essere identificati i dispositivi di cui le unità si devono dotare.

Si ritiene opportuno che il Gestore della rete proceda a tali specificazioni.

15. L'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che, ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisca nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui alla medesima deliberazione:

- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpate in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento;
- b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
- c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
- e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 2 della citata deliberazione.
- f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui all'articolo 22, comma 22.3, della citata deliberazione.

La caratterizzazione delle tipologie di risorse di cui il Gestore della rete intende approvvigionarsi implica che il Gestore della rete debba definire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, l'oggetto dell'approvvigionamento, ossia gli elementi qualificanti la risorsa per il dispacciamento che si intende approvvigionare, i corrispondenti requisiti per la abilitazione alla fornitura della risorsa, le modalità di fornitura della risorsa, i diritti e gli obblighi in capo agli utenti del dispacciamento derivanti dal contratto concluso col Gestore per la fornitura della risorsa. Sotto questo profilo, lo schema di regole, non definendo in maniera chiara l'oggetto e le modalità della fornitura, non consente la precisa individuazione dei citati diritti e obblighi. Ad esempio, le varie tipologie di riserva di potenza attiva si prestano

tipicamente ad essere descritte facendo riferimento alle modalità di attivazione (automatica o manuale), ai tempi di preavviso per l'attivazione della risorsa (secondi o minuti), ai tempi di risposta (immediata/ritardata), al tempo minimo di mantenimento della risposta, etc. Lo schema di regole non segue tale approccio, ma si limita ad una descrizione generica delle risorse. Tale approccio ha il potenziale effetto di:

- a) rendere complessa e arbitraria la verifica della corretta fornitura della risorsa nonché favorire l'insorgere di contenziosi con i fornitori della risorsa;
- b) limitare potenzialmente l'ingresso di nuovi soggetti alla fornitura delle risorse per il dispacciamento (sia produttori che consumatori) potendo, nel medio termine, pregiudicare la concorrenza nella fornitura di tali servizi e favorire una situazione di insufficienza delle risorse per il mantenimento della sicurezza.

Si osserva, inoltre, che le prestazioni caratterizzanti ciascuna risorsa devono essere definite in maniera non più stringente di quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di sicurezza del sistema e dovrebbero essere motivate con una nota tecnica allegata allo schema di regole.

Si ritiene opportuno che il Gestore della rete proceda nel più breve tempo possibile ad una revisione delle definizioni delle tipologie di risorse conformemente a quanto sopra proposto e in maniera tale da rimuovere qualsiasi ambiguità sull'oggetto e le modalità della fornitura delle medesime.

16. Per quanto concerne l'abilitazione alla fornitura delle risorse per il dispacciamento, l'obbligo di offerta delle medesime nel MSD, nonché l'esenzione da tale obbligo di rileva che:
 - a) la sezione 4.1.1 dello schema di regole nello stabilire che, in sede di prima attuazione del dispacciamento di merito economico, le risorse di risoluzione delle congestioni a programma sono fornite esclusivamente da unità di produzione rilevanti, stabilisce anche i criteri per l'esclusione delle unità di produzione alla fornitura del servizio;
 - b) le sezioni 4.2.1, 4.3.2 e 4.4.2 dello schema di regole stabiliscono i requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse, rispettivamente, per la riserva secondaria di potenza attiva, per la riserva terziaria di potenza attiva e per la riserva terziaria di potenza reattiva;
 - c) l'articolo 4, comma 4.8, del contratto-tipo definisce le condizioni di abilitazioni alle varie tipologie di risorse cominciando da quelle richieste per il servizio di risoluzione delle congestioni e specificando gli ulteriori requisiti necessari per la fornitura del servizio di regolazione secondaria, del servizio di regolazione terziaria e del servizio di bilanciamento;
 - d) la sezione 8.1.4 stabilisce, in via generale, i criteri per l'esenzione temporanea dall'obbligo di offerta nel MSD.

Si rileva anzitutto l'esigenza di uniformare le descrizioni riportate nelle sezioni 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2 e 4.4.2 dello schema di regole di dispacciamento con la chiara classificazione dei requisiti di abilitazione riportata all'articolo 4, comma 4.8, del contratto-tipo.

Si rileva, inoltre, la necessità di distinguere chiaramente due concetti, rispettivamente, abilitazione e obbligo di offerta. A tal proposito, è di difficile comprensione l'inclusione, operata alla sezione 4.1.1 dello schema di regole, del collaudo fra le condizioni di esclusione, ovvero, come appare, di non abilitazione. E' necessario chiarire perché il collaudo dà luogo a un'esclusione dall'abilitazione. Infine, si rileva che, per quanto riguarda le condizioni di esclusione di cui alla sezione 4.1.1, lettere d) ed e), andrebbero accuratamente documentate e verificate sotto il profilo tecnico.

17. Nella sezione 4.4 dello schema di regole sono indicati i termini "riserva pronta" e "riserva di sostituzione" senza che se ne dia una definizione. Si rileva l'opportunità che siano introdotte tali definizioni.
18. Alla sezione 4.8 lo schema di regole stabilisce che il servizio di rifiuto del carico per un gruppo di generazione consiste nel mantenere un funzionamento stabile a fronte della sconnessione del

gruppo stesso dalla rete alimentando i propri servizi ausiliari e che tutte le unità di produzione debbono alimentare i propri servizi ausiliari dal trasformatore di unità.

In merito a quanto sopra è opportuno che lo schema di regole chiarisca il lasso di tempo in cui deve essere mantenuto il funzionamento stabile in regime di rifiuto di carico. Più in generale, è necessario che l'obbligo di effettuazione del rifiuto di carico sia relazionato anche all'effettiva possibilità di effettuare tale azione, introducendo la previsione di un contributo sostitutivo per i titolari degli impianti che non sono in grado di offrire tale prestazione. Infine, poiché le prove relative al rifiuto di carico risultano estremamente gravose per gli impianti di produzione, è opportuno definire con precisione la periodicità e la tipologia delle prove.

19. Alla sezione 5.2 dove si fa riferimento al criterio di sicurezza N-1 è necessario che il Gestore della rete chiarisca le modalità di applicazione di tale criterio, ovvero indichi il documento in cui tale descrizione è riportata.
20. L'articolo 22, commi 22.1 e 22.2, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che il Gestore della rete si approvvigioni, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, articolato in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
 - a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, della medesima deliberazione tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
 - c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.

Il mercato per i servizi di dispacciamento configurato nello schema di regole non consente la formazione di un segnale di prezzo trasparente circa il valore di ciascuna delle risorse approvvigionate. Il formato delle offerte non consente di riflettere la struttura dei costi dei fornitori sia perché prevede la presentazione di una sola offerta a salire e di una sola offerta a scendere, sia perché non consente di dare distinta indicazione per i costi eventualmente connessi allo spegnimento di unità di produzione o all'accensione della medesima. Più in generale, gli utenti del dispacciamento offrono unicamente la propria disponibilità a modificare i programmi aggiornati cumulati ai prezzi indicati indipendentemente dalla ragione per cui tale modifica ha luogo. Infatti, l'utente del dispacciamento non conosce a priori se il Gestore della rete modificherà tali programmi per costituire un margine di riserva, per effettuare azioni di bilanciamento o per risolvere una congestione. Sulla base dell'analisi dello schema di regole non risulta evidente che il Gestore della rete operi una identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse.

21. La sezione 7.12.3 reca norme transitorie per la gestione della mancata definizione degli esiti del mercato dell'energia valide per i primi sei mesi di attuazione del dispacciamento di merito economico. È opportuno che vengano specificate le modalità operative che trovano applicazione nel caso in cui si riscontri la mancata definizione degli esiti del MSD.
22. Alla sezione 8.1.2 si impone agli utenti del dispacciamento l'obbligo di formulare delle offerte predefinite da utilizzare in assenza di offerte non predefinite. Si osserva che ai fini del rispetto degli obblighi di offerta definiti nella deliberazione n. 168/03 appare critica la verifica dei dati

di disponibilità inseriti nel RUP dagli operatori. E' importante che il Gestore tenga nota delle motivazioni addotte dagli operatori nelle dichiarazioni di indisponibilità parziale o totale.

23. La sezione 8.1.6.2 dello schema di regole stabilisce le modalità per l'approvvigionamento del servizio di teledistacco nell'ambito della fase di programmazione del MSD. La definizione della suddivisione in zone della rete rilevante riportata nell'allegato DS.3 allo schema di regole indica i limiti di transito tra le zone in presenza o in assenza di attivazione del teledistacco per alcuni poli di produzione. Inoltre, alla sezione 7.5, lo schema di regole stabilisce che i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche e virtuali sono forniti al mercato dell'energia senza considerare l'incremento di transito possibile per effetto del teleseccato di unità di produzione. Si riscontra quindi un'incongruenza tra quanto riportato alla predetta sezione 7.5 e quanto riportato all'allegato DS.3 allo schema di regole. Dovrebbe essere univocamente chiarito che il servizio di teledistacco viene approvvigionato contestualmente alla selezione delle risorse nel MSD al fine di modificare i limiti di transito tra le zone, qualora, stanti detti limiti, non fosse possibile costituire i necessari margini di riserva in certe zone. Si ritiene opportuno che nella fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico il servizio di teledistacco sia utilizzato unicamente in tale contesto. Pertanto, i limiti di transito tra le zone da utilizzarsi per il mercato del giorno prima dovranno essere valutati senza considerare il teledistacco.

Inoltre, è opportuno che siano chiarite le modalità di selezione, nonché di remunerazione (alla luce delle disposizioni di cui alle sezioni 8.1.6.4 e 9.1.12) del servizio di teledistacco.

24. L'articolo 14, comma 14.9, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che l'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

Si rileva che lo schema di regole non contiene alcuna previsione a tal riguardo.

25. L'articolo 24, comma 24.1, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per i dodici mesi successivi, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

La sezione 3.3 reca i criteri per l'individuazione delle unità essenziali alla sicurezza del sistema da includere nell'elenco pubblicato dal Gestore della rete. Il Gestore della rete definisce le unità essenziali alla sicurezza del sistema come unità indispensabili all'affidabilità e alla continuità del servizio ed includono:

- le unità di produzione vitali per l'alimentazione di zone di rete cui sono presenti sensibili concentrazioni di carico senza avere adeguate fonti di produzione;
- le unità di produzione indispensabili per la risoluzione di congestioni persistenti in alcune zone della rete di trasmissione, o per la regolazione delle tensioni in determinate aree elettriche.

Con riferimento al primo punto si evidenzia una certa ambiguità della definizione che lascia spazio a molteplici interpretazioni e rende difficile per gli operatori valutare se le loro unità sarà inclusa nell'elenco. Con la dizione "unità di produzione vitali per l'alimentazione di zone di rete" non è chiaro se ci si riferisca esplicitamente ad una condizione di monopolio locale, in cui in assenza di una data unità sarebbe impossibile alimentare una data zona di rete, o a situazioni più sfumate in cui un ristretto insieme di unità siano congiuntamente indispensabili ai fini dell'alimentazione di una zona di rete. Analogo discorso vale per il concetto di "sensibili concentrazioni di carico". In generale la definizione non contiene alcun parametro quantitativo che consenta di valutare in maniera oggettiva se una data unità è destinata ad essere inclusa nell'elenco pubblicato dal Gestore della rete.

Con riferimento al secondo punto si evidenzia una contraddizione in termini col concetto di zona. Le zone devono essere infatti definite dal Gestore in modo tale che:

- la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti;
- l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
- la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.

La definizione di unità essenziali per la sicurezza del sistema fornita dal Gestore contempla il caso di unità indispensabili ai fini della risoluzione di congestioni persistenti in alcune zone di rete. Ciò sembra apparentemente in contrasto con il criterio che all'interno delle zone l'esecuzione dei programmi non dia in generale luogo a congestioni. Se vi sono congestioni persistenti che richiedono il sistematico intervento di specifiche unità al di fuori dell'ordine di merito allora è possibile che le zone necessitino di essere ridefinite. Il ricorso a tale criterio deve essere quindi adeguatamente motivato da parte del Gestore della rete.

Nella sezione 4.2 dello schema di regole, le modalità di offerta delle unità essenziali per la sicurezza non sono coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della deliberazione n. 168/03. È necessario, infatti, introdurre l'articolazione tra unità ammesse e unità non ammesse alla reintegrazione dei costi. L'ultimo periodo della citata sezione trova applicazione unicamente per le unità di produzione essenziali alla sicurezza ammesse alla reintegrazione dei costi ai sensi dell'articolo 24, comma 24.6, della deliberazione n. 168/03.

Si rileva, altresì, l'opportunità che vengano istituite apposite procedure, ovvero vengano indicati i riferimenti a procedure eventualmente esistenti, per la comunicazione dei vincoli e dei criteri definiti dal Gestore della rete ai fini della presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima da parte dell'utente del dispacciamento delle unità di produzione essenziali ai fini della sicurezza, nonché per la verifica della avvenuta attuazione delle disposizioni trasmesse dal Gestore della rete.

26. L'articolo 27, comma 27.2, della deliberazione n. 168/03, stabilisce che gli utenti del dispacciamento presentino al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Il Gestore della rete può modificare detti piani di manutenzione, con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi, nel caso in cui i piani di manutenzione delle unità di produzione non risultino compatibili con i piani di manutenzione della rete rilevante e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Il comma 27.3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che detti piani di manutenzione possano essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

Le determinazioni del Gestore della rete indicate nello schema di regole appaiono conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03, fatta eccezione per la modifica dei piani di indisponibilità delle unità di produzione qualora i medesimi non risultassero compatibili con esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. Tali modifiche dovrebbero essere accompagnate, qualora possibile, a modifiche dei piani di indisponibilità degli elementi della rete rilevante con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno che le determinazioni del gestore della rete siano da considerarsi come facenti parte del periodo di prima attuazione.

27. L'articolo 28, comma 28.1, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongano ed inviino al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. Il comma 28.2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che detti piani di manutenzione possano essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

In merito a quanto detto valgono le medesime considerazioni di cui al punto precedente.

28. Alla sezione 9.1.11 dello schema di regole la condizione di utilizzo dei carichi interrompibili deve essere chiaramente specificata. La previsione di "carezza" dovrebbe essere meglio specificata. Ad es. "nel caso in cui le risorse offerte nel MSD siano insufficienti al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema, il Gestore della rete ricorre all'utilizzo del servizio di interrompibilità secondo le modalità specificate nei contratti conclusi con i soggetti che offrono il servizio di interrompibilità".

29. La sezione 10.3 dello schema di regole, stabilisce che qualora il Gestore della rete, a seguito di indisponibilità di elementi di rete, debba in sede di programmazione limitare totalmente o parzialmente l'immissione di unità di produzione oltre i termini previsti nel piano annuale di manutenzione, come eventualmente modificato su base trimestrale e settimanale, l'utente di dispacciamento è remunerato per la mancata produzione:

- al prezzo del mercato del giorno prima, per le unità non abilitate;
- al prezzo di acquisto dell'energia dell'unità sul MSD, se abilitata.

Per quanto riguarda le unità non abilitate, è opportuno che la condizione di remunerazione di cui sopra sia espressa in maniera tale che le medesime unità non siano assoggettate agli oneri di sbilanciamento per le quantità determinate dal gestore della rete e necessarie a rendere compatibile la quantità accettata nel mercato del giorno prima con i limiti di trasporto della rete.

30. Alla sezione 12.2 dello schema di regole, deve essere chiarito come il Gestore intenda in merito a quanto indicato nella sezione "Localizzazione" ossia alla scelta delle UPA da considerare nel modello di ottimizzazione in relazione alle congestioni visto che questa è una scelta che fa a priori.

31. Per quanto riguarda la proposta per la determinazione di un contributo sostitutivo al servizio di riserva reattiva primaria si rileva che nell'accertamento dell'effettivo svolgimento del servizio di regolazione primaria di tensione è previsto il controllo di quattro telemisure ogni ora, rispetto alle quali è condotto un confronto con i valori di riferimento impostati sui dispositivi SART. Tale controllo risulta problematico in quanto basato su valori puntuali. Una soluzione auspicabile dovrebbe basarsi su una valutazione del profilo medio di tensione nell'intervallo temporale oggetto di verifica.

Nel caso in cui almeno una delle telemisure presenti uno scarto superiore all'1% rispetto al valore di riferimento impostato è prevista una verifica del punto di funzionamento del gruppo di generazione rispetto ai vincoli di *capability*. Ne deriva l'opportunità di definire con precisione un modello di riferimento per la definizione e la misura dei predetti limiti degli alternatori, tenendo in conto i limiti di statore correlando tali limiti, eventualmente, anche alla temperatura ambiente.

32. Per quanto riguarda la proposta per la definizione di un compenso per la regolazione secondaria di tensione si osserva che la verifica dell'effettivo svolgimento del servizio si basa sul controllo di quattro valori di tensione dei nodi pilota per ciascuna ora dell'anno: la verifica ha esito

positivo qualora la tensione del nodo differisca dai valori di riferimento per meno dell'1%. Qualora detta verifica dia esito negativo, è prevista l'effettuazione della verifica che le centrali incluse nella regolazione di un certo nodo pilota abbiano correttamente seguito il profilo di produzione reattiva loro assegnato. Sarebbe opportuno introdurre anche la verifica dei livelli medi di produzione reattiva dei singoli gruppi anche in caso di verifica positiva sul pilota.

La remunerazione del servizio è indicata sulla base di una quota della somma, destinata ai singoli gruppi, proporzionale alla potenza massima resa disponibile dal gruppo ed al numero di ore durante le quali il gruppo ha prestato adeguatamente il servizio. In tale definizione non viene specificato a quale potenza massima ci si riferisce; trattandosi di fornitura di riserva reattiva la remunerazione dovrebbe essere basata sulla capacità reattiva messa a disposizione (quantità che risulta essere correlata al punto di funzionamento della macchina).

Parte III Errori materiali

33. Alla sezione 3.2.1 lo schema di regole indica che:

- a) i programmi preliminari ed aggiornati cumulati, nonché i programmi vincolanti, relativi ai punti di dispacciamento in immissione per unità di produzione comunicati dal Gestore del Mercato al Gestore della rete indicano l'energia al punto di immissione;
- b) le offerte presentate sul mercato dei servizi di dispacciamento sono al punto di immissione.

Si segnala l'opportunità che tali definizioni vengano modificate sostituendo l'indicazione dei programmi e delle offerte al punto di immissione con l'indicazione che i programmi e le offerte per le unità di produzione indicano l'energia elettrica immessa in rete nel punto di immissione.

34. L'articolo 12, comma 12.3, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che l'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

A tal riguardo, la definizione di punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti di cui alla sezione 3.1.8.1 dello schema di regole deve riferirsi ai punti di immissione e non alle unità di produzione (i punti di dispacciamento sono per definizione aggregati di punti di immissione o di prelievo).

35. L'articolo 13, comma 13.3, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate il Gestore della rete può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

A tal riguardo si rileva che la definizione di periodo rilevante di cui alla sezione 3.4 dello schema di regole deve limitarsi a definire che, ai fini del dispacciamento, il periodo rilevante per le unità non abilitate è pari all'ora, mentre per le unità abilitate è pari al quarto d'ora.

36. Contrariamente a quanto previsto nella sezione 7.4, la previsione del fabbisogno, al netto dell'assorbimento dei pompaggi e al netto degli autoconsumi, include le perdite di tutte le reti.

37. Alla sezione 7.6 dello schema di regole, la dicitura "valori definitivi" non trova riscontro in tutto lo schema di regole e nel contratto-tipo.

38. Alla sezione 8.1.3.1 dello schema di regole, è previsto che le offerte nel MSD nei primi 90 giorni del periodo di prima attuazione possano contenere, per le unità limitatamente alle unità idroelettriche ed alle unità idroelettriche di produzione e pompaggio, l'energia giornaliera che può essere immessa o prelevata al lordo dei programmi cumulati aggiornati di immissione e prelievo dell'unità. Dall'analisi dei contenuti del RUP, si rileva che tale informazione deve essere inserita anche in tale registro. A tal riguardo, si rileva la necessità che siano introdotti chiarimenti al fine di rendere univoci i riferimenti.

39. Alla sezione 8.1.6 dello schema di regole, con riferimento alla selezione delle offerte presentate nel MSD, deve essere specificato che tali offerte non vengono selezionate per la costituzione e il mantenimento dei margini di riserva in luogo del termine “ricostituzione”. Inoltre, le finalità per cui le offerte vengono selezionate devono essere rese congruenti con le finalità indicate nella sezione 6 del documento DS.1 allegato allo schema di regole che indica che le offerte presentate nel MSD vengono selezionate anche al fine di coprire la previsione di fabbisogno elaborata dal Gestore della rete.
40. Alla sezione 8.2.1, recante le determinazioni relative all’approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato della riserva primaria, è necessario stabilire chiaramente l’obbligo di fornitura di tale servizio per tutte le unità di produzione specificando le caratteristiche tecniche delle unità di produzione obbligate alla fornitura fisica del medesimo. Ne risulta che le unità di produzione non abilitate alla fornitura fisica e quelle abilitate che non rispettino l’obbligo di fornitura sono tenute al versamento del contributo sostitutivo di cui all’articolo 50, comma 50.2, della deliberazione n. 168/03. In tale contesto, la previsione di “esenzione dalla fornitura delle risorse per la riserva primaria” di cui alla citata sezione non risulta essere correttamente formulata.
41. Alla sezione 8.1.3.4 dello schema di regole, la condizione per la quale qualora per una unità di produzione l’offerta a scendere sia maggiore o uguale al programma aggiornato cumulato di immissione, si intende che l’utente di dispacciamento accetta lo spegnimento della unità, deve essere sostituita come segue “Qualora per una unità di produzione l’offerta a scendere sia maggiore o uguale alla differenza tra il programma aggiornato cumulato di immissione e la potenza minima dell’unità, si intende che l’utente di dispacciamento accetta lo spegnimento della unità”.
42. La seconda parte della sezione 8.1.4 dello schema di regole, non rientra nell’ambito della sezione medesima non costituendo esenzione agli obblighi di offerta.
43. L’oggetto di cui alla sezione 9.1.3 dello schema di regole risulta di difficile comprensione. Ciascun utente del dispacciamento assume il diritto ad immettere o prelevare energia elettrica e l’obbligo di rispettare il programma di immissione. In tale contesto è necessario chiarire la terminologia relativa all’attuazione di un programma.
44. Alla sezione 9.1.7 dello schema di regole, le didascalie della figura 11 devono essere corrette sostituendo le espressioni “ $\Delta P(T_{ini})$ ” con le espressioni “ $\Delta P(T_{fin})$ ” in corrispondenza di “ T_{fin} ”.
45. Alla sezione 9.1.8 dello schema di regole, l’obbligo per l’utente del dispacciamento riguardo l’installazione degli strumenti software indicati dal Gestore per la ricezione degli ordini di dispacciamento dovrebbe essere meglio dettagliato in termini di specifiche tecniche e modalità.
46. La sezione 9.3.1 dello schema di regole configura una serie di obblighi informativi degli utenti del dispacciamento e dei gestori di rete al fine della ricostruzione e dell’analisi dei disservizi di rete. Sarebbe opportuno inserire una sezione autonoma di obblighi informativi per i predetti soggetti nei confronti del Gestore della rete. A valle dell’approvazione dell’Autorità, le richieste del Gestore della rete ai vari soggetti per l’ottenimento delle informazioni per la gestione del sistema elettrico acquisirebbero una forza maggiore.
47. Alla sezione 9.3.4 dello schema di regole è citato il documento “Schema di regolamento di esercizio” [35] che non risulta incluso nella lista dei documenti allegati allo schema di regole.
48. Per quanto riguarda l’individuazione delle zone rete rilevante di cui al documento DS.3 si riscontrano i seguenti elementi:
 - a) a pagina 9, è indicata la linea a 220 kV Sondrio – Robbia, in esercizio contemporaneamente alle terne a 380 kV San Fiorano – Robbia: nel piano triennale

- pubblicato nel 2002 si indica, invece, un declassamento a 132 kV della predetta linea a 220 kV;
- b) a pagina 10, è indicata la linea a 380 kV La Spezia–Acciaiuolo che a pagina 4 è stata considerata fuori servizio;
 - c) a pagina 11, la Corsica è considerata connessa alla zona Nord: la stessa definizione si riscontra nella tabelle relative ai limiti di transito di pagina 26 (si parla espressamente del collegamento Centro Nord – Corsica – Sardegna). Viceversa negli schemi raffigurati da pagina 30 a pagina 33 la Corsica è connessa alla zona virtuale di Piombino. La stessa posizione si ritrova nella matrice di connessione riportata a pagina 34. Occorre, pertanto, un chiarimento in merito all'esatta topologia delle zone;
 - d) è necessario che sia effettuata una verifica di congruenza fra i numeri riportati nei grafici e quelli riportati nelle tabelle: a titolo di esempio nella tabella di pagina 19 è riportato un valore di 3450 MW per il transito invernale diurno da Piombino verso il Centro Nord; nel grafico di pagina 30 il valore è riportato correttamente, a pagina 31 è riportato erroneamente un valore pari a 3400 MW. Inoltre a pagina 25 si fa riferimento ad un limite di esportazione della Sicilia di 600 MW con dispositivo EDA attivato e di 350 MW con EDA disattivato; nei grafici di pagina 30 e 31 i numeri sono invertiti.